

Sintesi della decisione della Commissione

del 19 luglio 2016

Relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE

(Caso AT.39824 — Autocarri)

[notificata con il numero C(2016) 4673]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2017/C 108/05)

Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato una decisione relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE. Conformemente al disposto dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 ⁽¹⁾ del Consiglio, la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali.

1. INTRODUZIONE

- (1) La decisione riguarda un'infrazione unica e continua dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE.
- (2) La decisione è destinata alle seguenti entità: MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH (in prosieguo denominate congiuntamente «MAN»); Daimler AG (in prosieguo «Daimler»); Fiat Chrysler Automobiles N.V., CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG (in prosieguo denominate congiuntamente «Iveco»); AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH (in prosieguo denominate congiuntamente «Volvo/Renault»); PACCAR Inc., DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V., DAF (in prosieguo denominate congiuntamente «DAF»).

2. DESCRIZIONE DEL CASO

2.1. Procedimento

- (3) A seguito di una domanda di immunità presentata da MAN il 20 settembre 2010 la Commissione ha effettuato accertamenti presso i locali di diversi produttori di autocarri tra il 18 e il 21 gennaio 2011. Il 28 gennaio 2011 Volvo/Renault ha presentato una domanda di riduzione dell'importo delle ammende, seguita da Daimler alle ore 10.00 del 10 febbraio 2011 e da Iveco alle ore 22.22 del 10 febbraio 2011.
- (4) Il 20 novembre 2014 la Commissione ha avviato un procedimento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 nei confronti di DAF, Daimler, Iveco, MAN, Volvo/Renault e ha adottato una comunicazione degli addebiti che è stata notificata a tali entità.
- (5) Dopo l'adozione della comunicazione degli addebiti i destinatari hanno contattato la Commissione in via informale e chiesto di proseguire il caso nel quadro della procedura di transazione. Dopo che tutti i destinatari hanno confermato la propria disponibilità a partecipare a discussioni in vista di una transazione, la Commissione ha deciso di avviare una procedura per questo caso. Successivamente, MAN, DAF, Daimler, Volvo/Renault e Iveco hanno presentato alla Commissione una richiesta formale di transazione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione ⁽²⁾.
- (6) Il 18 luglio 2016 il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole e il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione.

2.2. Destinatari e durata

- (7) I destinatari della decisione hanno partecipato a una collusione e/o hanno responsabilità ad essa connesse, violando pertanto l'articolo 101 del trattato, durante i periodi indicati di seguito. In applicazione del punto 26 degli orientamenti per il calcolo delle ammende a Volvo/Renault è stata concessa l'immunità parziale per il periodo dal 17 gennaio 1997 al 15 gennaio 2001.

Entità	Durata
MAN SE, MAN Truck & Bus AG, MAN Truck & Bus Deutschland GmbH	17 gennaio 1997 – 20 settembre 2010

⁽¹⁾ GUL 1 del 4.1.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 123 del 27.4.2004, pag. 18.

Entità	Durata
Daimler AG	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
Fiat Chrysler Automobiles N.V. CNH Industrial N.V., Iveco SpA, Iveco Magirus AG	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB, Renault Trucks SAS, Volvo Group Trucks Central Europe GmbH	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011
PACCAR Inc. DAF Trucks Deutschland GmbH, DAF Trucks N.V.	17 gennaio 1997 – 18 gennaio 2011

2.3. Sintesi dell'infrazione

- (8) I prodotti interessati dall'infrazione sono gli autocarri di peso compreso tra le 6 e le 16 tonnellate («autocarri medi») e gli autocarri di peso superiore alle 16 tonnellate («autocarri pesanti»), sia rigidi che articolati (in prosieguo gli autocarri medi e pesanti sono denominati congiuntamente «autocarri») ⁽¹⁾. Il caso non riguarda i servizi post-vendita, altri servizi e garanzie per gli autocarri, la vendita di autocarri usati o altri beni o servizi.
- (9) L'infrazione consisteva in accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sugli aumenti dei prezzi lordi degli autocarri nel SEE; tali accordi riguardavano inoltre le tempistiche e il trasferimento dei costi relativi all'introduzione di tecnologie a basse emissioni per autocarri medi e pesanti richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6. Le amministrazioni centrali dei destinatari sono state direttamente coinvolte nella discussione di prezzi, di aumenti dei prezzi e circa l'introduzione delle nuove norme in materia di emissioni fino al 2004. Almeno a partire dall'agosto 2002 le discussioni hanno avuto luogo mediante controllate tedesche che, in diversa misura, hanno riferito alla sede centrale. Lo scambio si è svolto a livello bilaterale e multilaterale.
- (10) Tali accordi collusivi comprendevano accordi e/o pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi e di aumenti del prezzo lordo al fine di allineare i prezzi lordi nel SEE e riguardavano le tempistiche e il trasferimento dei costi per l'introduzione di tecnologie a basse emissioni richieste dalle norme da EURO 3 a EURO 6.
- (11) L'infrazione ha interessato l'intero territorio del SEE ed è durata dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.

2.4. Misure correttive

- (12) La decisione applica gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 ⁽²⁾. La decisione infligge ammende a tutte le entità pertinenti delle imprese elencate al paragrafo 7, ad esclusione di MAN.

2.4.1. Importo di base dell'ammenda

- (13) Nel determinare le ammende, la Commissione ha tenuto conto delle pertinenti vendite di autocarri medi e pesanti (quali definiti al paragrafo 8) realizzate dalle imprese nel SEE nell'ultimo anno prima della cessazione dell'infrazione; del fatto che il coordinamento dei prezzi rientra tra le più gravi restrizioni della concorrenza; della durata dell'infrazione; dell'elevata quota di mercato dei destinatari sul mercato europeo per gli autocarri medi e pesanti; del fatto che l'infrazione riguardava l'intero territorio del SEE ed è stato deciso un importo supplementare al fine di dissuadere le imprese dal prendere parte a pratiche di coordinamento dei prezzi.

2.4.2. Adeguamenti dell'importo di base

- (14) La Commissione non ha applicato circostanze aggravanti né attenuanti.

2.4.3. Applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole

- (15) MAN ha ottenuto la completa immunità dalle ammende. Volvo/Renault ha beneficiato di una riduzione del 40 % dell'importo della sua ammenda, Daimler del 30 % e Iveco del 10 %.

⁽¹⁾ Sono esclusi gli autocarri per uso militare.

⁽²⁾ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

2.4.4. Applicazione della comunicazione concernente la transazione

(16) Le ammende inflitte a tutte le parti sono state ridotte del 10 % in applicazione della comunicazione concernente la transazione.

3. CONCLUSIONE

(17) Le ammende inflitte ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 sono le seguenti:

- a) 0 EUR per responsabilità congiunta e solidale, a MAN SE, MAN Truck & Bus AG e MAN Truck & Bus Deutschland GmbH.
- b) 670 448 000 EUR per responsabilità congiunta e solidale, a AB Volvo (publ), Volvo Lastvagnar AB e Renault Trucks SAS, di cui
Volvo Group Trucks Central Europe GmbH è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 468 855 017 EUR.
- c) 1 008 766 000 EUR a Daimler AG.
- d) 494 606 000 EUR a Iveco SpA, di cui:
(1) Fiat Chrysler Automobiles N.V. è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 156 746 105 EUR,
(2) Fiat Chrysler Automobiles N.V. e Iveco Magirus AG sono ritenute responsabili in solido per l'importo di 336 119 346 EUR e
(3) CNH Industrial N.V. e Iveco Magirus AG sono ritenute responsabili in solido per l'importo di 1 740 549 EUR.
- e) 752 679 000 EUR per responsabilità congiunta e solidale, a PACCAR Inc. e DAF Trucks N.V., di cui
DAF Trucks Deutschland GmbH è ritenuta responsabile in solido per l'importo di 376 118 773 EUR.
-